



REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nella camera di consiglio del 6 novembre 2025, composta dai seguenti magistrati:

Paolo PELUFFO	Presidente
Gioacchino ALESSANDRO	Consigliere - relatore
Massimo Giuseppe URSO	Primo Referendario
Giuseppe DI PRIMA	Primo Referendario
Francesca LEOTTA	Primo Referendario

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

VISTO il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti Regione siciliana);

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20, (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

VISTO il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200, (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione);

VISTO l'art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3);

VISTA la richiesta di parere del Comune di Misilmeri acquisita in ingresso con prot. Cdc n. 7846 del 21 ottobre 2025;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 114 del 31 ottobre 2025 con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Gioacchino Alessandro;
ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

1. Con la nota richiamata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Misilmeri ha adito questa Corte in sede consultiva, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, per chiedere di pronunciare parere in merito alla *“legittimità e sostenibilità contabile”* della richiesta, da parte del Comune di Misilmeri, della certificazione ISEE al cittadino beneficiario di prestazioni socio-assistenziali a rilevanza sanitaria, erogate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, ai fini della valutazione dell'eventuale quota di compartecipazione alla spesa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPCM n. 159/2013, nonché in merito alle *conseguenze giuridiche derivanti dalla prosecuzione o sospensione del servizio in assenza della certificazione ISEE*.

L'esposta esigenza consultiva è motivata dal richiedente con la necessità di interpretare l'art. 3, comma 2, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 quale norma di riferimento ed assumendo che la richiesta di certificazione ISEE da parte del Comune è conforme alla normativa nazionale e ai principi di equità e personalizzazione dell'intervento assistenziale; aggiunge che la mancata trasmissione della certificazione da parte del beneficiario impedisce la valutazione della capacità contributiva e può generare danno erariale ma, di contro, la sospensione del servizio potrebbe configurare violazione del diritto alla continuità assistenziale.

Nell'illustrare la predetta istanza di parere, l'ente premette che:

- i.** un cittadino, riconosciuto portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, c 3, L. 104/1992, beneficia di prestazioni socio-assistenziali domiciliari a rilevanza sanitaria, ad opera del Comune, h24, sette giorni su sette, con operatore specializzato, erogate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;
- ii.** il Comune, in conformità alla normativa nazionale in materia, ha chiesto al beneficiario *de quo*, con nota pec prot.n. 16645 del 13 maggio 2025, la trasmissione della certificazione ISEE, al fine di valutare l'eventuale quota di compartecipazione alla spesa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPCM n. 159/2013;

iii. Tale richiesta è stata contestata dal cittadino, che ha proposto in data 17/07/2025 ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, tuttora pendente;

iv. Il Comune, con nota pec prot.n. 34316 del 06/10/2025, reiterava la richiesta di presentazione del modello ISEE, entro 30 giorni, per la valutazione della situazione economica patrimoniale dell'utente, precisando che si sarebbe proceduto alla sospensione delle prestazioni in difetto della presentazione del predetto modello ISEE, stante che in forza dei provvedimenti giurisdizionali sopra citati, il comune di Misilmeri ha continuato ad erogare integralmente le prestazioni socio-assistenziali a rilevanza sanitaria, che per l'annualità 2025 ammontano ad una spesa pari ad € 204.335,15;

v. La superiore richiesta è stata riscontrata, con nota prot.n. 35057 del 13/10/2025, dai legali di fiducia dell'utente, che al riguardo precisano “... la richiesta di trasmissione del modello ISEE, al fine di stabilire l'eventuale quota di compartecipazione al servizio, risulta ... illegittima”.

2. Tanto premesso, è necessario verificare, in via preliminare, la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive di ammissibilità della prefata richiesta, secondo i noti e consolidati criteri enucleati dalla giurisprudenza contabile.

2.1. Per quanto concerne l'aspetto soggettivo, la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, ha chiarito che lo scrutinio rimesso alla Sezione regionale destinataria dell'istanza deve permettere di riscontrare sia l'appartenenza dell'ente istante al novero degli enti tassativamente elencati dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 (c.d. legittimazione soggettiva “esterna”), sia la sussistenza del potere di rappresentanza in capo al soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di parere (c.d. legittimazione soggettiva “interna”).

Nel caso in rassegna, il quesito proviene dal Comune di Misilmeri ed è sottoscritto dal Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente, pertanto deve ritenersi ammissibile.

2.2. Per quanto riguarda il secondo criterio, di ordine oggettivo, posto che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, è necessario che la questione:

a) rientri nel concetto di contabilità pubblica, come progressivamente delineato e precisato, in chiave nomofilattica, sia dalla Sezione delle Autonomie (con deliberazione n. 5/AUT/2006 e, più di recente, con deliberazioni n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 5/SEZAUT/2022/QMIG, n. 9/SEZAUT/2022/QMIG e n. 14/SEZAUT/2022/QMIG) sia dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (cfr. delibera n. 54/CONTR/2010);

b) non interferisca con altre funzioni intestate alla stessa Corte dei conti, ad altri organi giurisdizionali o a soggetti pubblici investiti dalla legge di funzioni di controllo o consulenza in determinate materie (Cfr. Sez. Riunite per la Reg. sic., par. n. 6/2011, Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG e n. 2/SEZAUT/2023/QMIG, Sezioni riunite in sede di controllo, delibera n. 56/2011);

c) sia formulata in termini sufficientemente generali e astratti, in linea con le coordinate esegetiche di cui alla citata delibera 17/SEZAUT/2020/QMIG, secondo la quale *«L'esigenza che i quesiti siano formulati in termini generali e astratti non implica [...] un'insostenibile interpretazione in astratto, che prescinda del tutto dalla considerazione dei fatti gestionali ai quali applicare le norme coinvolte dalla richiesta stessa e che quindi spezzi il necessario circolo interpretativo tra le esigenze del caso e quelle del diritto [...]. Più semplicemente, il fatto, alla cui regolazione è destinata la norma da interpretare, non sarà un fatto storico concreto, come avviene nelle controversie da risolvere in sede giurisdizionale, ma la sua concettualizzazione ipotetica, restando in tal modo assicurata l'esclusione di un coinvolgimento della Sezione regionale in specifiche problematiche gestionali o addirittura strumentali»*.

2.2.1. Alla luce degli esposti parametri, il Collegio ritiene la richiesta palesemente inammissibile sotto il profilo oggettivo, stante che la formulazione è tutt'altro che generale e astratta ma anzi mira strumentalmente a definire una concreta fattispecie gestionale che viepiù è oggetto di controversia tra le parti.

Da ciò consegue l'ulteriore profilo di inammissibilità stante che il parere chiesto interferisce frontalmente e in concreto con le funzioni intestate ad altri organi giurisdizionali: la richiesta che l'amministrazione ha rivolto all'utente di trasmettere la certificazione ISEE onde valutare l'eventuale quota di compartecipazione alla spesa cui sarebbe tenuto ex art. 3, comma 2, del DPCM n. 159/2013, è stata, infatti, oggetto di impugnativa da parte dell'interessato a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Regione, tuttora pendente, ossia di un rimedio *giustiziale* a natura impugnatoria, regolato dal DPR n. 1199 del 1971 sul quale, come noto, si pronuncia con parere decisorio il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (sulla natura *giustiziale* del ricorso straordinario cfr., ex multis, da ultimo C. Cost. n. 63/2023 e Cons. St., ad. Pl., n. 11/2024).

Pertanto, stante che l'oggetto del parere chiesto a questa Magistratura, così come formulato dall'Amministrazione, è espressamente e precipuamente quello di avallare la *“legittimità e sostenibilità contabile”* della richiesta di certificazione ISEE, legittimità che, al contempo, è

oggetto del pendente ricorso è evidente che l'esercizio della presente attività consultiva finirebbe – non solo potenzialmente ma viepiù in concreto - per sovrapporsi e interferire con le funzioni dei citati organi.

A parte ciò, la richiesta di parere appare tesa a compulsare una compartecipazione all'attività gestionale dell'ente con riferimento al caso concreto, laddove espressamente si intenderebbe rimettere a questa Magistratura la decisione circa la prosecuzione o sospensione del servizio in assenza della certificazione ISEE e la cognizione delle conseguenze giuridiche sottese a tale decisione, profilo -quest'ultimo- che non appare direttamente riconducibile alla materia della contabilità pubblica poiché verte, *in primis*, sul diritto alla prestazione assistenziale e sull'esame delle relative condizioni.

Sul punto, la Sezione delle Autonomie ha ribadito che *“con riferimento all'ulteriore requisito della generalità e dell'astrattezza della questione (atto d'indirizzo 24 aprile 2004 di questa Sezione), come noto l'ausilio consultivo non deve tradursi in un'intrusione nei processi decisionali dell'ente territoriale e pertanto non può riguardare valutazioni su casi o atti gestionali specifici che implicano una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Sul punto si richiama integralmente la delibera n. 17/2020/QMIG di questa Sezione in cui si ricorda che <la costante tensione verso l'imprescindibile salvaguardia dei valori di neutralità e indipendenza nell'esercizio di tutte le funzioni intestate dall'ordinamento alla Corte dei conti ha quindi condotto all'attenzione nei confronti di un ulteriore e concorrente profilo di ammissibilità oggettiva attinente a un sufficiente grado di generalità e astrattezza nella formulazione dei quesiti> e si ribadisce che <la dimensione discrezionale delle scelte, non solo al livello legislativo, ma anche, come si è visto, a livello amministrativo, e l'autonomia organizzativa degli enti territoriali, costituiscono un diaframma che impedisce alle Sezioni regionali di controllo di intervenire in funzione consultiva e il cui specifico valore giuridico va apprezzato in concreto>. Come evidenziato <il pericolo è quello che, attraverso l'irragionevole estensione oggettiva dell'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo, la Corte dei conti sia immessa nei processi decisionali degli enti>. Il parere non può quindi essere reso nel momento in cui il caso all'esame si sostanzia in una richiesta specifica e concreta che determinerebbe un'ingerenza della Corte in un'attività di amministrazione attiva dell'ente locale”.* (cfr., Sez. Aut., deliberazione n. 5/SEZAUT/2022/QMIG).

3. Va dunque ribadito che, per orientamento consolidato, la funzione consultiva della Corte dei conti è tesa a orientare la scelta dell'ente verso comportamenti conformi a norme

giuridiche, attraverso un'attività di interpretazione della normativa contabile e finanziaria degli enti pubblici guidata da canoni di generalità e astrattezza, senza che l'istanza di parere possa travalicare in una richiesta di compartecipazione dell'organo magistratuale di controllo alle specifiche scelte gestionali da adottare né nell'espressione di assenso successivo circa specifici atti già posti in essere, in quanto ricadenti nell'esclusiva sfera di competenza gestionale e amministrativa dell'ente medesimo (ambiti coperti da "*riserva di amministrazione*"), e che l'attività consultiva non può rispondere a quesiti che formano oggetto di esame da parte di altri organi, né determinare dirette o eventuali commistioni con le altre funzioni di controllo o giurisdizionali intestate alla Corte dei conti, né, infine, interferire con procedimenti giurisdizionali civili, penali o amministrativi in corso o potenziali.

Pertanto, per le ragioni sopra diffusamente esposte la stessa deve ritenersi inammissibile.

P.Q.M.

la Sezione di controllo per la Regione siciliana dichiara inammissibile la richiesta di parere. Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, al Comune di Misilmeri nonché all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.

IL RELATORE

(Giacchino Alessandro)

IL PRESIDENTE

(Paolo Peluffo)

Depositato in Segreteria in data 24 novembre 2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura